

Legge regionale 21 luglio 2004 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

Art. 15

(Progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. L'imposta sul valore aggiunto, inserita nel quadro economico di progetti relativi a opere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di soggetti privati senza finalità di lucro, è ammissibile a finanziamento se costituisce un onere per gli enti beneficiari di contributi regionali.